



## LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER

**L'APPALTO DI L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA RSD (RESIDENZA SANITARIA DISABILI) PADIGLIONE CASALI DI PROPRIETA' DI ATS BERGAMO UBICATO NEL COMUNE DI PIARIO (BG) SITO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII. CUP: C52C21001190002 - CIG .....**

IMPORTO: € 413.140,93 di cui € 391.662,63 a base di gara per lavori a corpo ed € 21.478,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

**1. PREMESSE**

- Visto l'Avviso di Manifestazione di interesse pubblicato sulla piattaforma SINTEL con ID 170903565 e sul sito internet della ATS di Bergamo in data 20 Giugno 2023 finalizzato a dare evidenza dell'avvio della procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto in oggetto denominato "Lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento/miglioramento sismico del Padiglione Casali in Piario (Bg), via Papa Giovanni XXIII, in conformità all' art. 1, c. 2, lett. b) del D.L. n.76/2020, (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con L. n. 120/2020, successivamente modificato con D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con L. n.108/2021;
  - dato atto che, scaduto il termine di 15 (quindici) giorni previsto per la pubblicazione del suddetto Avviso sul sito internet della ATS di Bergamo, a cura del RUP, pervenute otto istanze di partecipazione da parte di sei gli operatori economici tutte ammissibili in quanto in possesso dei necessari requisiti di partecipazione richiesti;
  - in esecuzione della Delibera del Direttore Generale n. .... del .....2023 di presa d'atto di quanto avviato per la gara d'appalto e di proseguimento della stessa tramite avvio all'invito di tutti gli operatori economici ammissibili;
- codesta impresa

**è invitata**

a formulare la propria offerta, secondo i criteri, modalità e vincoli di seguito indicati, entro e non oltre il **termine ultimo delle ore ....00 del giorno ..... 2023.**

Con la presente Lettera di Invito si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la redazione e presentazione delle offerte. In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

L'affidamento avverrà mediante **procedura negoziata**, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. c) del D.lgs. 50/2016, dell'art 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, successivamente modificato con D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con L. n.108/2021, e con applicazione del **criterio del minor prezzo**, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 c. 3 del citato D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, se ed in quanto il numero delle offerte ammesse sia almeno pari o superiore a cinque.

**Il Responsabile del procedimento** è il Dott Luca Baccaro (Tel. 035/385.353. – e-mail: [luca.baccaro@ats-bg.it](mailto:luca.baccaro@ats-bg.it))

Di seguito si riassumono i dati relativi alla presente procedura:

<b>Indirizzo stazione appaltante</b>	Via Galliccioli n.4, 24121, Bergamo
<b>Tipologia della procedura</b>	Procedura negoziata
<b>Codice CPV principale</b>	45454000-4 - Lavori di ristrutturazione
<b>Codice CIG</b>	.....
<b>Codice CUP</b>	<b>C52C21001190002</b>
<b>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</b>	.XX/...../2023 ore 12.00
<b>Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti</b>	XX ..... 2023
<b>Criterio di Aggiudicazione</b>	Minor prezzo
<b>Importo complessivo dei lavori</b>	<b>€ 413.140,93 (I.V.A. esclusa)</b>
<b>Importo dei lavori soggetti a ribasso</b>	<b>€ 391.662,63 (I.V.A. esclusa)</b>
<b>Importo dei costi non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 21.478,30 (I.V.A. esclusa)</b>
<b>Responsabile Unico del Procedimento</b>	Dott. Luca Baccaro

#### PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice dei contratti D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la presente procedura di scelta del contraente è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) della Regione Lombardia ARIA s.p.a. – SINTEL, ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i., accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/>.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura aperta, dovranno registrarsi alla citata piattaforma SINTEL. Accedendo dal link sopraindicato sarà possibile anche visualizzare e scaricare le "guide e manuali utente" che recano le informazioni utili per le operazioni di cui sopra.

Per ogni richiesta di assistenza di natura tecnica per l'accreditamento al portale SINTEL, l'operatore economico dovrà contattare esclusivamente ARIA spa al numero verde 800.116.738 tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30 escluso sabato, domenica e festivi e, inoltre, all'indirizzo e-mail [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it).

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nelle guide e nei manuali nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, c. 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla Lettera di Invito e a quanto previsto nelle "guide e manuali utente" scaricabili accedendo dal link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione della Lettera di Invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente lettera di Invito e nella documentazione inserita nella sezione "Guide e manuali" della Piattaforma Sintel, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
  - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento Eidas.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per ogni richiesta di assistenza di natura tecnica per l'accreditamento al portale SINTEL, l'operatore economico dovrà contattare esclusivamente ARIA spa al numero verde 800.116.738 tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30 escluso sabato, domenica e festivi e, inoltre, all'indirizzo e-mail [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it).

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA – CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Lettera di Invito;

- Allegato 1) - DGUE "Documento di gara unico europeo"
- Allegato 2/a) - Dichiarazione Operatore Singolo
- Allegato 2/b) - Dichiarazione RTI, Consorzi ordinari, Geie
- Allegato 2/c) - Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete
- Allegato 3) - Dichiarazione antimafia
- Allegato 4) - Dichiarazioni Integrative
- Allegato 5) - Patto di integrità in materia di contratti pubblici di cui all'All. A1 della L.R. n. 27 Dicembre 2006, N. 30 e dall'art.1, c.17 della L. n.190/2012
- Allegato 6) - Clausola Tracciabilità & Trasparenza di cui la DGR XI\_6605\_2022
- Codice di comportamento ATS Bergamo consultabile all'indirizzo <https://www.ats-bg.it/codice-etico-comportamentale>

La documentazione di gara è disponibile sul sistema "Sintel" di Regione Lombardia.

Sul sito internet della ATS di Bergamo, <https://www.ats-bg.it> nella sezione dedicata alle gare, unitamente alla lettera di Invito, sono pubblicati tutti gli elaborati progettuali in formato .zip, al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di conoscere e valutare le caratteristiche dei lavori da realizzare.

### 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) inserito dagli operatori economici concorrenti all'atto della registrazione a Sintel.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 c.4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, in formato elettronico, almeno 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma Sintel nell'ambito della documentazione di gara.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, c. 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito dagli operatori economici concorrenti all'atto della registrazione a Sintel.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

## 3. OGGETTO DELL'APPALTO - IMPORTO DELL'APPALTO - CATEGORIA DEI LAVORI

### 3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche ed in considerazione del fatto che gli interventi di manutenzione straordinaria in esso previsti riguardano prestazioni contrattuali che per la loro peculiare natura, oltre che per ragioni di efficienza e buon funzionamento dell'appalto, devono essere eseguite da un unico operatore economico in grado di coordinare le lavorazioni in maniera ottimale, garantendo in tempi brevi la realizzabilità del presente appalto.

Nello specifico, l'oggetto del presente appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria di adeguamento/miglioramento sismico del Padiglione Casali in Piario (Bg), via Papa Giovanni XXIII.

L'appalto, in particolare, prevede l'esecuzione di opere di natura strutturale-edile la cui categoria prevalente è "OS21". I lavori nello specifico prevedono il rinforzo delle strutture esistenti mediante l'inserimento di armatura in barre di acciaio in aderenza migliorata con aumento della sezione resistente mediante getto entro cassero di malta cementizia bicomponente fibro-rinforzata. L'intervento prevede il recupero, il consolidamento e il rafforzamento delle travi in c.a. attraverso la realizzazione, fino all'intradosso delle stesse, di nuove murature portanti in mattoni pieni in laterizio. Il complesso di lavorazioni prevede anche il ripristino degli intonaci, strato di finitura e tinteggiatura interna così come, nel caso di spostamento degli impianti tecnici presenti nell'edificio, prevede il ripristino di quest'ultimi a completamento delle lavorazioni. Si ritiene importante evidenziare che l'intervento deve tener conto anche della risoluzione delle interferenze impiantistiche mediante il ripristino e/o lo spostamento degli impianti tecnici presenti negli edifici.

Fanno, inoltre, parte integrante dell'appalto tutti quegli interventi di completamento delle opere sopraelencate necessari a garantire la piena funzionalità nonché tutte le prestazioni necessarie affinché l'opera sia ultimata, completa e pronta per l'uso e/o suo esercizio.

La Stazione appaltante può prevedere lo studio di un "progetto complementare", la cui entità sarà realizzabile in base all'importo economico derivante dal ribasso d'asta che potrebbe essere presentato sul "progetto principale" posto a base di gara. L'eventuale "progetto complementare" prevede l'estensione delle suddette lavorazioni a completamento e in miglioramento delle lavorazioni già previste o in aggiunta di altre di modo da raggiungere il completamento di un intervento il più possibile omogeneo e funzionale alla fruizione degli ambienti. Qualsiasi miglioria potrà intendersi sia sotto il profilo tecnico esecutivo che di estensione delle lavorazioni o utilizzo di materiali innovativi.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo/esecutivo con i relativi allegati.

Codice CPV: 45454000-4 "Lavori di ristrutturazione"

CUP (Codice Unico di Progetto) attribuito al presente intervento: **C52C21001190002**

**Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo**

CIG (Codice Identificativo Gara) attribuito al presente intervento: .....

Il progetto definitivo-esecutivo dei lavori oggetto dell'appalto è stato oggetto di verifica preventiva ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., validato in data 30/05/2023 ed infine approvato da ATS Bergamo con Delibera del Direttore Generale n. 652 del 29/06/2023;

### 3.2 IMPORTO DELL'APPALTO

Descrizione				TOTALE (L)
Lavori (L) A Corpo				€ 391.662,63
	Di cui Costo del Personale (CP)	€ 151.181,96		
Descrizione	A Corpo	A Misura	In Economia	TOTALE (SS)
Sicurezza (SS) da PSC	€ 21.478,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.478,30
IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)				€ 413.140,93

Gli importi a base di gara, al netto degli oneri fiscali, per la realizzazione dei lavori, ammontano: ad **€ 391.662,63** (euro trecentonovantunmilaesecientosessantadue/64), importo soggetto a ribasso, di cui € 151.181,96 (euro centocinquantunmilaecentottantuno/96) per costi della manodopera, al netto degli oneri fiscali ai sensi dell'art. 97, c. 5, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Gli oneri per la sicurezza ammontano: **€ 21.478,30** (euro ventunmilaquattrocentosettantotto/30) al netto degli oneri fiscali, importo non soggetto a ribasso.

L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dell'importo dei lavori totale (L) al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo e dell'importo degli oneri della sicurezza (SS) non soggetti a ribasso.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente, nella propria offerta, i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95, c. 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta.

Il progetto ha un quadro economico complessivo di € 568.000,00 finanziato totalmente da Regione Lombardia tramite contributo di cui DGR XI/4928/2021 del 19/06/2021 e Decreto n. 9216 del 07.07.2021 ed è vincolato all'apertura del cantiere entro e non oltre il 21 Dicembre 2023 pena la perdita del finanziamento.

### 3.3 CATEGORIA DEI LAVORI

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 7 e 8 del Regolamento generale (D.P.R. n.207 del 2010) e all'articolo 38 del Capitolato Speciale mentre la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare è riassunta nella seguente tabella:

Lavorazione	Categoria e classificazione	Importo (euro) IVA esclusa, compresi oneri della sicurezza	Qualific. Obbligatoria	%	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile	avvalimento
OPERE STRUTTURALI SPECIALI	OS21	€ 391.662,63	SI	94,80%	Prevalente	<_49% dell'importo complessivo del contratto	NO
Sicurezza		€ 21.478,30		5,20%			
TOTALE		€ 413.140,93		100%			



I lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere **OG21**.

Tale categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori.

Non sono presenti categorie scorporabili.

A mente di quanto ora riportato, per l'esecuzione dei lavori si richiede attestazione di qualificazione **SOA, classifica II**. Agli operatori economici raggruppati, consorziati o configurati in altre compagini con identità plurisoggettiva si applicano le pertinenti disposizioni del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di qualificazione.

Ai sensi dell'art. 146, c.3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., **non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento**.

Il contratto di appalto sarà stipulato a **Corpo**.

NOTA BENE:

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61 – c.2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92 c.2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
- Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal citato D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con L. n. 108/2021, "A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera".

#### **4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO – TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITÀ PER RITARDI.**

##### **4.1 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

Gli interventi oggetto dell'appalto sono da eseguirsi in Piario, Provincia di Bergamo, e riguardano Padiglione Casali in via Papa Giovanni XXIII.

##### **4.2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

- **L'inizio dell'esecuzione dei lavori dovrà avvenire a seguito della stipula formale del contratto e/o alla consegna dei lavori tramite verbale, ed entro e non oltre il 21 dicembre 2023, pena la decadenza del finanziamento e quindi la risoluzione del contratto.**
- L'Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza degli operatori impegnati nei lavori del cantiere in appalto, dovrà operare con "cantieri fissi" e/o con "cantieri mobili", nonché quelle riportate nel C.S.A. e le direttive impartite dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
- L'Appaltatore, durante tutta la durata dei lavori e nell'ottica di mantenere contemporaneamente l'attività della RSD, dovrà porre particolare attenzione alla garanzia delle lavorazioni per zona di intervento in modo tale da evitare il più possibile le interferenze e di garantire il parziale l'utilizzo della struttura per ogni piano (accesso all'ascensore e ai servizi).
- Ad insindacabile richiesta del committente e/o del Direttore dei Lavori, per alcuni interventi in appalto potrebbe essere ordinata l'esecuzione nei giorni di sabato e/o domenica, oppure potrebbero essere vietate le lavorazioni particolarmente rumorose in fasce di orario di rispetto senza che ciò possa essere causa di richieste di maggiori oneri da parte dell'impresa appaltatrice.
- In ragione della possibilità prevista dall'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. di procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario si impegna, all'atto dell'aggiudicazione dei lavori stessi, a comunicare la denominazione degli eventuali operatori

**Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo**

economici individuati per il ricorso al subappalto, onde consentire una tempestiva istruttoria da parte della stazione appaltante in merito alla verifica dei requisiti richiesti in capo agli stessi.

#### 4.3 MODALITA' DI DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il contratto di appalto verrà stipulato interamente "**a corpo**" ai sensi dell'articolo 3, lett. e) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

L'importo del contratto è determinato in **EURO** e non può variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal C.S.A.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste da CAP 5 del Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.) e dal successivo Contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori.

Nello specifico sono dovute **rate di acconto**, secondo l'art. 29 del C.S.A., ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 26,27,28 e 29 del C.S.A., al netto del ribasso d'asta sui lavori, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta dei contributi previdenziali, dell'importo delle rate di acconto precedenti e del recupero proporzionale dell'anticipazione e che raggiungano un importo non inferiore al 20% (VENTI per cento) dell'importo contrattuale determinato.

Ai sensi dell'art. 30, c.5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e all'art. 29 a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

ANTICIPAZIONE: Ai sensi dell'art. 35, c.18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo non superiore al 20% sul valore del contratto d'appalto, da erogare dopo la sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori anche in via d'urgenza e dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. L'anticipazione è vincolata alla stipula di garanzia fideiussoria ad hoc ai sensi dell'art. 35 c.18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'anticipazione è compensata nel corso del tempo utile per ultimare i lavori fissato mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente all'importo di ciascun SAL; in ogni caso alla conclusione del tempo previsto per i lavori o all'ultimazione degli stessi, se anteriore, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

#### 4.4 TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITA' PER RITARDI

Ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per ultimare i lavori di adeguamento/miglioramento sismico del Padiglione Casali in Piario (Bg), via Papa Giovanni XXIII, è **fissato in 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.**

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori dell'eventuale "progetto complementare", da eseguire con il riutilizzo del ribasso d'asta, sarà fissato in base all'entità del progetto stesso.

Ai sensi dell'art.19 del Capitolato Speciale d'Appalto nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a pari all'**0,3 per mille** (euro zero e centesimi trenta ogni mille) giornaliero sull'importo contrattuale.

La medesima penale trova applicazione, nella stessa misura percentuale di cui al precedente paragrafo, anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi
- b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti
- c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
- d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

I lavori potranno avere inizio immediatamente dopo la consegna dei lavori da fissarsi entro il 21 Dicembre 2023 mentre dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe di cui agli artt. 16,17 e 18 del C.S.A..

Ai sensi e nel rispetto dell'art. 40 del Regolamento (D.P.R. n. 207/2010), nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà, degli andamenti stagionali e delle relative condizioni climatiche; pertanto, per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.



## 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

- a) operatori economici con **idoneità individuale** di cui alla lettera a) (**imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative**), lettera b) (**consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane**), e lettera c) (**consorzi stabili**), dell'articolo 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), lettera e) (**consorzi ordinari di concorrenti**), lettera f) (**aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete**) e lettera g) (**gruppo europeo di interesse economico**), dell'articolo 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, c.8, del citato decreto.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come di seguito meglio precisato:

### b.1) Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di concorrenti e Geie

- Ai sensi di quanto previsto dall'art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, c.2, lettera d) (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**) e lettera e) (**consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.**) anche se non ancora costituiti. In tal caso:

- dovrà essere presentata specifica "**Dichiarazione Raggruppamenti temporanei, Consorzi Ordinari, Geie**", compilando lo schema allegato alla presente Lettera di Invito (Allegato n. 2/b);
- ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 1)** secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 17.1 e il Modulo **Allegato n. 4) "Dichiarazioni Integrative"**;
- l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da **tutti** gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.
- È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, indicare le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti.
- Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto, i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dalla presente Lettera di Invito per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.
- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In

ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

- Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

#### b.2) Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

- - Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui all'art.45, c.2, **lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane)**, e i consorzi di cui all'art. 45, c.2, **lett. c) del citato decreto (consorzi stabili)** sono tenuti, nel caso non provvedano direttamente alla realizzazione dei lavori, **ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre**; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere digitalmente, il **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 1)**, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 17.1) e la **"Sezione riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i."** presente in calce al Modulo **Allegato 4) "Dichiarazioni Integrative"**.
- Nel caso di **consorzi** di cui all'art. 45, c. 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
- Anche ai **consorzi** di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.
- Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
- Si applica quanto previsto dall'art. 47 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n.32 (c.d. Decreto Sblocca-cantieri) convertito con L. n. 55/2019.

#### b.3) Partecipazione di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete

- **È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
- Le **aggregazioni tra imprese** aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c. 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
  - a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
  - b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
  - c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del

raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Si richiamano tutte le disposizioni di cui all'art. 48, c. 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare, quelle recate dal secondo periodo dell'indicata norma, secondo cui le aggregazioni di rete, qualora abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) dello stesso Codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

Per la qualificazione delle imprese si applica la disciplina dell'apporto dei requisiti previsti dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

#### Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. *Sblocca-cantieri*) convertito con L. n. 55/2019, alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis "Concordato con continuità aziendale" del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre:
  - copia conforme dell'autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
  - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
- a) L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del R.D. n. 267/1942, dovrà produrre:
  - copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
  - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
- b) Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. CRITERI DI SELEZIONE - REQUISITI GENERALI

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici a ciò invitati che:

- non incorrano in una o più cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- non abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, c. 16 ter del d.lgs. n. 165/2001;
- non siano soggetti ad ulteriori divieti di contrattare con la pubblica amministrazione;
- accettino il Patto d'Integrità in materia di contratti pubblici. A riguardo si specifica, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. n. 190/2012

La carenza di una o più condizioni date al precedente capoverso costituisce motivo di esclusione degli operatori economici, a nulla valendo a contrariis la loro preventiva ammissione alla manifestazione di interesse da cui è conseguita la presente lettera d'invito.

Nel seguito si rende una dettagliata declinazione dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti d'idoneità professionale e di capacità economica finanziaria richiesti per l'ammissione degli operatori economici alla presente procedura.

### REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- ricorrano le condizioni di cui all'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001
- gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.**, l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

**NB)** Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza*);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Istitori e Procuratori ad negotia*);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (*come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (*come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001*)

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

**Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo**

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della Lettera di Invito della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, c. 7 del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti e le cooptate) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2, resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 80, comma 3.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, c.4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.**, come modificato dall'art. 8 c. 5 lett. b) del D.L. n. 76/2020, un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro.

La presente disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte per la presente procedura di affidamento.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.



• Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, comma 5, lett. c), lett. c-bis), c-ter) e c-quater) del D.Lgs. n.50/2016**, come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 convertito con Legge n. 12 dell'11 febbraio 2019 (pubblicata nella G.U. - Serie generale - n. 36 del 12 febbraio 2019), la Stazione Appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora:

- **c)** la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

- **c-bis)** l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- **c-ter)** l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.

- **c-quater)** l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.

I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs.

n.50/2016 e s.m.i. A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella apposita **Parte III - Sezione C "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali"** - tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento o l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, c.1, lett. f-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

La Stazione Appaltante terrà conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle cause ostative di cui venga comunque a conoscenza, anche se non inserite nel Casellario Informatico.

Ai fini dell'eventuale esclusione rilevano i comportamenti gravi e significativi rientranti nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, sia che singolarmente costituiscano un grave illecito professionale sia che siano sintomatici di persistenti carenze professionali.

L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

#### **Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:

- la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) sarà condotta dalla Stazione Appaltante anche mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (*in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.*).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto



previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento all' ATS di Bergamo.

Ai sensi dell'art. 1 c. 17 della L. n. 190/2012, costituisce, altresì causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nel **Patto di Integrità**, allegato alla documentazione di gara (**Allegato n. 5**).

Ai sensi di quanto previsto dall'art.80, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

## **7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

Gli operatori economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC N.464/2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono **inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente Lettera di Invito.

### **7.1 REQUISITI DI IDONEITA'**

**a) Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Nel caso di società cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell' Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.

Per gli operatori economici stabiliti in altri Paesi membri dell'Unione Europea si richiede equipollente titolo secondo l'ordinamento del Paese di appartenenza degli operatori economici. Detta iscrizione deve riguardare:

- ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppende, consorziate o consorziande ovvero GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui abbia soggettività giuridica;
- la totalità delle imprese raggruppate o raggruppende, consorziate o consorziande, ovvero aderenti all'aggregazioni delle imprese retiste che svolgeranno i lavori

**a.1)** Per le Società cooperative e i consorzi di cooperative, iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative. Detta iscrizione deve riguardare ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie o contratto di rete.

Il concorrente stabilito in altro Stato membro dell'Unione Europea o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### **7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA - FINANZIARIA E DI CAPACITA' TECNICA - PROFESSIONALE**

**b) Possesso di attestazione di Qualificazione SOA:** ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la Categoria e classifica adeguate alla categoria e all'importo dei lavori da assumere.

NB:

*Ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 c. 5 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., l'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 77, comma 5. Almeno novanta giorni*

prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 c. 1 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

In difetto l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.

I concorrenti stabiliti in altri stati dell'Unione Europea, qualora privi di attestazione, devono dimostrare il possesso di requisiti equipollenti, secondo quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ATS Bergamo potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal c. 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.

#### INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 c. 2, lett. d) (raggruppamenti temporanei), lett. e) (consorzi ordinari), lett. f) (aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e lett. g) (GEIE) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- Requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al paragrafo 7.1 lett. a):  
deve essere posseduto da:
  - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppende, consorziate/consorzianti o GEIE;
  - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- Requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al paragrafo 7.1 - lett. b):  
deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e contratto di rete.
- Requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA di cui al precedente paragrafo 7.2):

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) (aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e g) (GEIE) del Codice di TIPO ORIZZONTALE i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella presente Lettera di Invito per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata o aggregata nella misura minima del **40% (quaranta per cento)** e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del **10% (dieci per cento)**.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

**NB:** Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g), nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono indicare in sede di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

Imprese Cooptate di cui all'art. 92 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (**imprese cooptate**) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dalla presente Lettera di Invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa nonché dell'offerta economica richiesta dalla presente Lettera di Invito, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto esse devono:

compilare e sottoscrivere digitalmente il **DGUE (Allegato n. 1)**, per le parti di competenza; essere indicate e sottoscrivere:

- il Modulo **Allegato 2/a** in caso di partecipazione con un operatore economico singolo;
- il Modulo **Allegato 2/b** in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo, Consorzio ordinario, Geie;
- il Modulo **Allegato 2/c** in caso di partecipazione in aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
- compilare e sottoscrivere digitalmente il Modulo **Allegato 4 "Dichiarazioni Integrative"**;
- sottoscrivere digitalmente l'offerta economica.

#### INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'**art. 45 comma 2, lett. b)** (consorzi di cooperative e imprese artigiane) e **lett. c)** (consorzi stabili) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al **paragrafo 7.1 - lett. a)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
- Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al paragrafo 7.1 - lett. b) deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice.
- Il requisito del possesso dell'attestazione SOA di cui al **paragrafo 7.2** deve essere posseduto per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo.

#### **MODALITÀ' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale avviene, ai sensi dell'art. 216, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del **FVOE** reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 464/2022.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal c. 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.

La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dalla presente Lettera di Invito ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comma 11, e per il successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2017, per l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non è consentito l'avvalimento al fine di dimostrare i requisiti generali e di idoneità professionale. Il suddetto DM contiene, all'art.2, inserisce la Cat OS21- Opere strutturali speciali, nell'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica. Essendo la cat OS21 prevalente nell'oggetto dell'appalto l'avvalimento non può essere contemplato.

## 9. SUBAPPALTO

- E' ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.
- Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n.50/2016 dei contratti e ss.mm.ii., così come modificato dal citato D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con L. n. 108/2021, e **all'art 49 del CSA** è consentito il subappalto della categoria prevalente, OS21 e non può superare la quota del 49% (quarantanove per cento), in termini economici, dell'importo totale dei lavori.
- Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, che non sono ricomprese nell'elenco di cui all'art. 2 comma 1 del D.M 248/2016 sono scorporabili e subappaltabili, a scelta dell'appaltatore, nella misura fino al 100% in ossequi all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato dall'art. 49 della Legge 108/2021.
- L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, e art. 49 comma 3 del CSA.
- Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini di cui l'art 49 comma 4 del CSA e i lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto e pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. L'affidamento di lavori in subappalto comporta gli obblighi di cui all'art. 49 comma 5.
- Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dal citato D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con L. n. 108/2021, *"A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), **il contratto non può essere ceduto**, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera"*.

**Nello specifico, in ossequio al sopra riportato disposto normativo, per ragioni legate ai tempi di esecuzione, alle modalità di svolgimento dei lavori, alla sussistenza di un'unica categoria di lavorazioni risulta opportuno che gli interventi siano svolti in misura prevalente dall'impresa aggiudicataria, in quanto in possesso della necessaria qualificazione e**

competenza per eseguire i lavori e in grado di svolgere il controllo e il coordinamento delle attività in modo tale da consentire una conduzione unitaria ed uniforme del cantiere, nel rispetto di elevati livelli di sicurezza e a garanzia di una buona esecuzione degli interventi.

Al tempo stesso l'eventuale ricorso al subappalto, da un lato, può garantire uno svolgimento dei lavori più funzionale dal punto di vista organizzativo e logistico, dall'altro, rappresenta una maggior garanzia circa il rispetto delle tempistiche e la pronta risoluzione di eventuali criticità nell'esecuzione delle lavorazioni.

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, c. 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (*cinquanta per cento*) dell'importo del contratto da affidare.
- Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 105, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.**, l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni che:
  - il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
  - l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, (**compilando l'apposita Sezione D della Parte II^ "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" del D.G.U.E. – (Allegato n.1)** indichi i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo;
  - non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

**Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.**

- L'appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto **almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.**
- Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata di cui agli artt. 83 e 84 del citato D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.

L'appaltatore deve inoltre **allegare alla copia autentica del contratto di subappalto** la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).

- L'appaltatore, all'atto della richiesta di subappalto da presentarsi alla Stazione Appaltante sarà inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione.
- L'affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell'appalto, di cui alla presente Lettera di Invito, potrà avvenire, ai sensi dell'art.105 – c.4 e c.18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. **solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta;** tale termine potrà essere prorogato per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.
- Ai sensi dell'art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. È pertanto fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla



Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 giorni dall'emissione di ciascun SAL, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

## 10. SUBAFFIDAMENTI

Per ciascun subaffidamento, non considerato subappalto ai sensi dell'art.105, c.2, l'appaltatore, sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla stazione appaltante, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto con l'oggetto della prestazione affidata, corredato dalla seguente documentazione:

- contratto di sub-affidamento o atto equivalente;
- dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del sub affidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010.

## 11. DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

Ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012., come modificato dall'art. 4-bis del D.L. n.23/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40/2020, sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- **c)** estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- **d)** confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- **e)** noli a freddo di macchinari;
- **f)** fornitura di ferro lavorato;
- **g)** noli a caldo;
- **h)** autotrasporti per conto di terzi;
- **i)** guardiania dei cantieri;
- **i-bis)** servizi funerari e cimiteriali;
- **i-ter)** ristorazione, gestione delle mense e catering;
- **i-quater)** servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Pertanto le attività sopra elencate, in sede di esecuzione dell'appalto, dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle "White list" tenute dalle competenti Prefetture.

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia nonché quanto indicato nella Circolare 23 marzo 2016 del Ministero dell'Interno.

## 12. GARANZIA PROVVISORIA – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 4 del D.L. n.76/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni"), convertito con L. n. 120/2020, per la presente procedura **non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria** di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e all'art.37 del C.S.A. l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia denominata "**garanzia definitiva**" a sua scelta sotto forma **di cauzione o fideiussione** con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.



L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto nel caso in cui l'operatore economico dimostri il possesso di requisiti di cui all'art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016.

La suddetta garanzia avrà validità fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo delle opere. Ai sensi dell'art. 103, comma 3 del Codice la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Il vincitore dell'appalto si impegna a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7, primo periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa da primaria compagnia assicurativa autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione Europea, per un massimale non inferiore all'importo del contratto, a copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Nel caso di polizze professionali generali per l'intera attività, queste devono essere integrate con idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni per lo specifico appalto affidato.

La copertura assicurativa delle polizze deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

In caso di raggruppamento, ogni suo singolo membro potrà avvalersi della propria polizza professionale purché di massimale di ciascuna polizza non sia inferiore a quello richiesto.

### **13. SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo dell'immobile interessato dai lavori in appalto è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, soltanto a seguito della visita dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo **è causa di esclusione** dalla procedura negoziata, in quanto volta a consentire agli operatori economici di formulare un'offerta congrua, consapevole e più aderente alle specificità dell'appalto.

Il sopralluogo potrà svolgersi nelle seguenti date e ore previo appuntamento da concordare con gli uffici della Stazione Appaltante:

- 00/00/2023: dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
- 00/00/2023: dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
- 00/00/2023: dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

Il verbale consegnato alla ditta in sede di sopralluogo dovrà far parte degli allegati della busta amministrativa.

### **14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 33,00 (Euro trentatre/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. L'Autorità, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, comma 5-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid).

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE come da deliberazione Anac n. 462/2022.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n.50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

## **15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla presente gara nonché l'offerta economica devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso **SINTEL**

**entro e non oltre le ore ..... del ..... 2023**

pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Non saranno ritenute valide e accettate offerte cartacee o offerte ricevute senza l'utilizzo della piattaforma **SINTEL**.

L'operatore economico registrato a **SINTEL** accede all'interfaccia "**Dettaglio**" della presente procedura e quindi all'apposito **percorso guidato "Invia offerta"**, che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**;
- una "busta telematica" contenente l'**OFFERTA ECONOMICA**.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla Stazione Appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato "**Invia offerta**".

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "**Invia offerta**" in **SINTEL** per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la **funzionalità "Salva"** consente di interrompere il percorso "**Invia offerta**" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di controllare attentamente in particolare lo **step 5 "Riepilogo"** del percorso "**Invia offerta**", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

**Tutte le dichiarazioni sostitutive** rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE e l'offerta economica, **devono essere sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016, di confermare la validità dell'offerta per ulteriori 90 giorni.

**N.B.: Come precisato nel documento Manuale di supporto all'utilizzo di Sintel per operatori economici – PARTECIPAZIONE ALLE GARE (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).**

## **16. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con

esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n.50/2016.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente **un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, c. 9 del D.Lgs. n.50/2016 è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**Al primo step** del percorso guidato **“Invia offerta”** l'operatore economico dovrà inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.

La busta telematica contiene il DGUE (Allegato1), le dichiarazioni integrative (Allegato 4) nonché la **documentazione a corredo**, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### **17.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**

Il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO” (DGUE), di cui all'**Allegato 1**, deve essere compilato secondo le modalità riportate nello schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio) recante “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016”.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, c. 1 del D.Lgs. n.50/2016 e in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, a far data dal 18/04/2018 il DGUE va compilato e **sottoscritto digitalmente** e inserito nella Busta telematica contenente la documentazione amministrativa.

Il DGUE deve essere compilato secondo quanto di seguito indicato:

#### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Per facilitare la compilazione del DGUE si precisa che:

##### **Sezione A:**

- dovranno essere riportati i dati identificativi dell'operatore economico e tra questi: ragione sociale e forma giuridica dell'impresa, partita IVA, Codice Fiscale, indirizzo, persone di contatto, telefono, indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e indirizzo E-mail;

##### **Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo**

- l'operatore economico dovrà specificare se è una microimpresa oppure una piccola o media impresa e nello specifico:
  - microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro
  - piccola impresa: occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro
  - media impresa: non appartiene alle due categorie precedenti ed occupa meno di 250 persone, il fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro
- la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato
- non è richiesta la compilazione delle lett. a), b), c), d) in quanto non è richiesta l'iscrizione ad alcun elenco ufficiale di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi;
- non è richiesta la compilazione della lett. e) in quanto la verifica sul pagamento dei contributi previdenziali viene effettuata dalla Stazione Appaltante, per i soli operatori italiani, tramite l'accesso al servizio DURC Online dell'I.N.P.S., mentre la verifica sul pagamento delle imposte viene effettuato tramite la piattaforma FVOE dell'A.N.AC;
- l'operatore economico dovrà indicare la qualificazione SOA posseduta richiesta per la partecipazione alla presente gara (categoria e classifica, Organismo certificatore, data rilascio e data di scadenza);
- l'operatore economico dovrà indicare se partecipa alla procedura d'appalto insieme ad altri. Deve essere compilata in caso di:
  - partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie
  - partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili

#### **In caso di partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie**

- a) Si deve indicare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di imprese di cui all'art. 45 c. 2 lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n.50/2016 (mandataria, mandante ...)
- b) Si devono indicare gli altri operatori economici con cui si partecipa (che essendo concorrenti devono presentare tutta la documentazione prevista dalla presente Lettera di Invito)

Inoltre l'operatore economico, per ciascuna impresa partecipante in raggruppamento, dovrà allegare:

- **DGUE**, sottoscritto digitalmente dall'impresa partecipante in raggruppamento, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
- Dichiarazione antimafia di cui l'*Allegato 3*
- Il Modulo *Allegato 4 "Dichiarazioni Integrative"*
- Elenco dei soggetti di cui all'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 dell'impresa partecipante in raggruppamento
- Il PassOE contenente l'indicazione di tutti i partecipanti al raggruppamento.

#### **In caso di partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili**

- Si deve dichiarare che l'operatore economico partecipa alla procedura d'appalto insieme ad altri;
- Si deve indicare la/le consorziata/e indicata/e per l'esecuzione dei lavori;
- Il PassOE contenente l'indicazione anche della/e consorziata/e esecutrice/i;

Inoltre il Consorzio, per ciascuna impresa consorziata, dovrà allegare:

- DGUE, sottoscritto digitalmente dall'impresa consorziata, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
- ELENCO dei soggetti di cui all'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 dell'impresa consorziata

#### Sezione B

Deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza, che presenta l'offerta per l'operatore economico.

#### Sezione D

Deve essere compilata nel caso in cui l'offerente intenda affidare determinate attività in SUBAPPALTO.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale sull'importo complessivo del contratto.

#### **Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo**

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 della presente Lettera di Invito (Sez. A-B-C-D). In particolare, la Parte III<sup>A</sup> deve essere compilata a cura del concorrente offerente per le parti applicabili.

#### **Sezione A**

Le dichiarazioni di cui alla Sezione A devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste sui soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall'art. 80, c.3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante (*data della condanna, reato commesso, chi è stato condannato, eventuale durata della pena accessoria, eventuali misure di autodisciplina, eventuale banca dati dove sono disponibili le informazioni ecc...*). Le suddette informazioni possono essere inoltre integrate con documenti separati redatti a cura del concorrente.

#### **Sezione B**

Le dichiarazioni di cui alla Sezione B devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste (*Paese interessato, importo, in che modo è stata accertata l'inottemperanza, ecc...*) nonché le eventuali misure di autodisciplina adottate.

#### **Sezione C**

Nella Sezione C dovranno rendersi:

- le informazioni richieste dall'art. 80, c.5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- le informazioni richieste dall'art. 80, c. 5, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento all'art. 110 del D. D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e s.m.i. e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- le informazioni richieste dall'art. 80, c. 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater); qualora vi siano ipotesi che possano rientrare in tali previsioni, le dichiarazioni rese tramite il DGUE possono essere integrate – su documento separato redatto e sottoscritto a cura del concorrente – con ogni informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante;
- le informazioni relative alla conoscenza di eventuali conflitti di interesse di cui all'art. 80, c. 5 lett. d);
- le informazioni relative all'aver fornito eventuale consulenza o all'aver partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione di cui all'art. 80, c. 5 lett. e);
- l'eventuale conferma di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione e di non aver occultato tali informazioni.

#### **Sezione D**

Nella Sezione D, tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, sono ricompresi:

- art. 80, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e alle Leggi Antimafia (D.Lgs. 159/2011);
- art. 80, c. 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alle lettere f), g), h), i), l), m);
- art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di invio della presente Lettera di Invito.

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

##### **Sezione A**

In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 della presente Lettera di Invito;

- estremi Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato
- nel caso di società cooperative, estremi iscrizione nell' Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.

##### **Sezione B**

- 2a il fatturato annuo specifico dell'operatore economico nel settore dell'attività oggetto dell'appalto negli ultimi tre anni di attività (anno 2020-2021-2022)

##### **Sezione C**

- 1a L'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori inerenti alla categoria oggetto dell'appalto negli anni 2020-2021-2023, specificando se la documentazione d'esempio è disponibile online e a quale indirizzo.

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

##### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

## **17.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

### **17.2.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, compilando preferibilmente il modello di cui all'**Allegato n. 4) "Dichiarazioni integrative"** con le quali:

1. DICHIARA di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. n.50/2016;
2. DICHIARA i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, c. 3 del D.Lgs. n.50/2016, secondo una delle seguenti modalità:
  - compilando l'apposita Sezione dedicata in calce all'Allegato n. 4) "Dichiarazioni integrative"
  - allegando apposito Elenco aggiuntivo, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e recante tutte le indicazioni richieste
  - indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.
3. DICHIARA remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori oggetto dell'appalto;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. ACCETTA, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

**Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo**



5. ACCETTA il "**Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della ATS di Bergamo**" adottato dalla stessa DGR 17 Giugno 2019 n. XI\_1751 allegato alla documentazione di gara (**Allegato n. 5**) (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
6. DICHIARA di accettare gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della clausola per la trasparenza e la tracciabilità allegato alla documentazione di gara (**Allegato n.6**) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, le suddette clausole, pena la risoluzione del contratto;
7. DICHIARA di essere edotto riguardo gli obblighi derivanti dal "**Codice di comportamento dell'ATS Bergamo**" consultabile all'indirizzo <https://www.ats-bg.it/codice-etico-comportamentale> come parte integrante della documentazione di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, le suddette clausole, pena la risoluzione del contratto;
8. DICHIARA di conoscere e di accettare le disposizioni particolari per l'esecuzione dei lavori indicate al paragrafo 4.2 della presente Lettera di Invito ed, in particolare, la disposizione secondo cui qualora risultasse aggiudicatario, si impegna, all'atto dell'aggiudicazione dei lavori stessi, a comunicare la denominazione degli eventuali operatori economici individuati per il ricorso al subappalto, onde consentire una tempestiva istruttoria da parte della stazione appaltante in merito alla verifica dei requisiti richiesti in capo agli stessi così come di iniziare i lavori entro il 21 Dicembre 2023.
9. INDICA i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC .....
10. AUTORIZZA qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
11. DICHIARA
  - di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale **oppure**
  - di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano nei propri confronti in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o comunque in una relazione di fatto significativa (collegamento) ma di avere formulato l'offerta autonomamente.

SEZIONE DA COMPILARSI IN CASO RICORRA LA CAUSA DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 80 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. 76/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SMI

**DICHIARA** che a suo carico sussistono obblighi, non definitivamente accertati, relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali:

Con riferimento ai suddetti obblighi **DICHIARA:**

**(fare una croce sulla casella di interesse)**

di non aver ottemperato al pagamento dei suddetti obblighi

**oppure**

di aver ottemperato ai suddetti obblighi pagando le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe e che il pagamento si è perfezionato in data \_\_\_\_\_

**oppure**

di aver ottemperato ai suddetti obblighi impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe e che tale impegno si è perfezionato in data \_\_\_\_\_

**oppure**

che gli obblighi, non definitivamente accertati, relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali sopra indicati si sono comunque integralmente estinti e che l'estinzione si è perfezionata in data \_\_\_\_\_

**Per gli operatori economici che hanno presentato la domanda di concordato preventivo di cui all'articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

**13. INDICA**, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi dei seguenti atti:

- data di presentazione della domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

\_\_\_\_\_;

- autorizzazione (n/Prot. \_\_\_\_\_) a partecipare alla procedura rilasciata dal Tribunale di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

ALLEGA la documentazione riportata al paragrafo 5.4) della presente Lettera di Invito

**Per gli operatori economici già ammessi al concordato preventivo di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

**14. INDICA**, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi dei seguenti atti:

- provvedimento di ammissione al concordato rilasciato da Tribunale di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

- autorizzazione (n/Prot. \_\_\_\_\_) a partecipare alla procedura rilasciata dal Giudice Delegato in data \_\_\_\_\_;

ALLEGA la documentazione riportata al paragrafo 5.4) della presente Lettera di Invito

**15. DICHIARA** di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

**NB)** Si invitano i concorrenti a rendere le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 15, compilando l'apposito Modulo **Allegato n. 4) "Dichiarazioni integrative"** al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell'autocertificazione.

### **17.2.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente **allega**:

- Copia firmata digitalmente del **PassOE**, - Pass dell'operatore economico - da generare sulla piattaforma AVCpass. Ciascun concorrente (ed in caso di partecipazione plurisoggettiva, da ciascun operatore economico facente parte dello stesso) dovrà registrarsi al sistema AVCpass al link:  
<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi> alla voce "AVCpass operatore economico" seguendo le istruzioni in questo presenti, dopodiché dovrà individuare la procedura alla quale desidera partecipare mediante l'indicazione del relativo CIG riferito al/ai lotto/i per il/i quale/i l'operatore economico intende partecipare, che gli consenta di ottenere il PassOE che dovrà essere inserito nella busta contenente la "documentazione amministrativa".
  - Copia del verbale di avvenuto **sopralluogo**
  - In caso di partecipazione di operatore economico singolo il **MODULO Allegato 2/a) "Dichiarazione Operatore economico singolo"**
  - copia scansionata della ricevuta di pagamento del **CONTRIBUTO** a favore dell'ANAC.
  - Copia scansionata dell'**ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE rilasciata da una SOA** regolarmente autorizzata, in corso di validità.
- La produzione di copia della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.

### **17.2.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all'**Allegato 2/b) "Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie"**, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in euro e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- Copia scansionata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- Dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui **all'Allegato 2/b) "Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie"**, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c.4 del D.Lgs. n.50/2016 e, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in euro e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- Dichiarazione, sottoscritta digitalmente, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all'**Allegato 2/b) "Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie"**, attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 c. 8 del D.Lgs. n.50/2016 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del D.Lgs. n.50/2016, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in euro e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all'**Allegato n. 2/c) "Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete" – Sezione A**, che indichi:
  - per quali imprese la rete concorre;
  - le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in euro e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato n. 2/c) "Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete" – Sezione A**, che indichi le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario nonché l'indicazione delle qualificazioni possedute e della quota di lavori (espressa in € e in

percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005; dovranno inoltre essere presentate, sottoscritte digitalmente dalla mandataria, le dichiarazioni da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all'**Allegato n. 2/c) "Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete" – Sezione B;**

- in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all'**Allegato n. 2/c) "Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete" – Sezione B**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in euro e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese:

- o sotto forma di allegati.
- o, preferibilmente, tramite la compilazione dei modelli di cui all'**Allegato n. 2/b) "Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie"** e all'**Allegato n. 2/c) "Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete"**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le seguenti modalità:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n.50/2016, le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente dal consorzio medesimo.
- Nel caso di partecipazione con una o più imprese cooptate di cui all'art. 92 del DPR 207/2010, le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente anche dalla/e impresa/e cooptata/e.

Il concorrente allega:

- copia scansionata della procura, nel caso in cui le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore dotato di poteri di firma.

## 18. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA

Al terzo step del percorso guidato **“Invia offerta”** l'operatore economico dovrà indicare la propria offerta economica corredata ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalla indicazione degli oneri aziendali della sicurezza e del costo della manodopera.

Pertanto l'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà:

- Indicare a Sistema, nell'apposito campo **“Offerta Economica”** presente sulla piattaforma Sintel, la propria offerta economica, consistente nell'indicazione in cifre del **RIBASSO PERCENTUALE UNICO**, offerto sull'importo a base di gara.  
Il ribasso offerto si intende al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.  
Sono inammissibili le offerte economiche che siano pari o superiori all'importo a base d'asta. Nella formulazione dell'offerta economica il concorrente dovrà tenere conto di tutti gli oneri previsti dal CSA.
- Indicare, a Sistema, nell'apposito campo “di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico” i propri **COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA** afferenti all'esercizio dell'attività che verrà svolta con riferimento ai lavori posti a base di gara.
- Indicare, nell'apposito campo “di cui costi del personale” i propri **COSTI DELLA MANODOPERA** con riferimento ai lavori posti a base di gara.

### VALORE COMPLESSIVO DEI COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO

Dopo aver inserito la propria offerta economica come sopra indicato, è necessario inserire nel campo **“Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso offerto”** il valore individuato dalla stazione appaltante, pari ad **€ 21.478,30** (euro ventunmilaquattrocentosettantotto/30) al netto degli oneri fiscali.

**NB)** *Gli oneri della sicurezza in oggetto sono quelli quantificati dalla Stazione Appaltante e non coincidono con gli “Oneri Aziendali della sicurezza” afferenti ai costi aziendali della sicurezza a carico dell'operatore economico, da indicare da parte dei concorrenti (attraverso la compilazione dell'apposito campo indicato alla precedente lett. b) in sede di presentazione dell'offerta economica.*

## 19. RIEPILOGO DELL'OFFERTA (STEP 4) E INVIO OFFERTA (STEP 5)

Al **quarto step** del percorso guidato **“Invia offerta”**, la piattaforma Sintel genera automaticamente il **“Documento d'offerta”** in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. Tale Documento dovrà essere scaricato dall'operatore economico sul proprio terminale e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o da altra persona dotata dei poteri di firma.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, **effettuare l'upload in Sintel del “Documento d'offerta”** debitamente firmato digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) secondo le modalità illustrate nella seguente Tabella.

Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del “Documento d'offerta” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso **“Invia offerta”** in Sintel, nonché nel documento “Manuale di supporto all'utilizzo di Sintel per operatori economici – Partecipazione alle gare”.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare il documento con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma)
R.T.I. costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, c. 1, lett. e), D.Lgs. 50/2016)	Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio.

**Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo**



R.T.I. costituito Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, c. 1, lett. e), D.Lgs. 50/2016)	Allegare un unico documento, con la firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) della mandataria del raggruppamento o del consorzio.
Consorzio (art. 45, c. 1, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016)	Allegare un unico documento, con la firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo.
Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete	Allegare il documento con firma digitale del/i legale/i rappresentante/i (o persona/e munita/e di comprovati poteri di firma) secondo le indicazioni contenute al paragrafo 16.2.3)

Al **quinto step** del percorso guidato **“Invia offerta”** l'operatore economico ha la possibilità di visualizzare il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta.

L'operatore economico, per concludere il percorso guidato e procedere quindi all'invio dell'offerta, deve cliccare l'apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili.

**ATTENZIONE:** VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA. Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato **“Invia offerta”** tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare la documentazione prodotta nonché il valore dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d'offerta”.

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa ed economica).

## 20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al **critério del minor prezzo**, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 c. 3 del citato D.L. n. 76/2020 come convertito con L. n. 120/2020 e smi. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c. 2.bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia.

Nel terzo step di sottomissione dell'offerta, nel campo “Offerta economica” il concorrente, a pena di esclusione, deve indicare:

- il ribasso unico percentuale offerto sull'importo posto a base d'asta, da esprimere in percentuale utilizzando due cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo “%”).
- Il ribasso non si applica ai costi e oneri per la sicurezza.
- In caso di ribassi percentuali espressi mediante un numero di decimali maggiore di due, verrà arrotondata la seconda cifra decimale all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. In caso di omessa indicazione delle cifre decimali, il loro valore sarà presunto pari a zero.
- nel campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso”, gli oneri di sicurezza da esprimere in euro, confermando quelli stabiliti dalla Stazione Appaltante;
- nel campo “Oneri propri di sicurezza”, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice (spese proprie per la sicurezza sui luoghi di lavoro visite mediche, d.p.i ecc.) con riferimento alle prestazioni contrattuali cui l'offerta stessa si riferisce (soggetti a ribasso). Detti costi devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche oggetto dell'appalto;
- nel campo “Costi del personale”, la stima dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, da esprimere in euro.



Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

Si precisa che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 c. 3 del citato D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, la procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa.

**Sono ammesse soltanto offerte in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara.**

Non sono ammesse offerte in variante.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.

Per procedere all'inserimento dell'offerta economica, il concorrente deve compilare il "Modulo Offerta" nel campo "Documentazione Economica", seguendo le tracce degli allegati **Modello 4 offerta economica individuale o Modello 5 offerta economica plurisoggettiva**.

## **21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Tenuto conto che la presente procedura risulta **interamente telematica**, per cui la segretezza e la immodificabilità della documentazione presentata è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, non sono previste sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche. La procedura di aggiudicazione, pertanto, si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione Sintel. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura a mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura".

Non si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

In ogni caso anche qualora il numero delle offerte pervenute sia inferiore a cinque, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 85, c. 5, primo periodo del D.Lgs. n.50/2016, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Nel caso in cui non trovi applicazione l'esclusione automatica prevista dall'art. 1 c. 3 del citato D.L. n. 76/2020, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il RUP si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa.

Il RUP richiederà le spiegazioni sul prezzo offerto, procedendo ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Qualora le offerte sospette di anomalia siano più di una è facoltà del RUP disporre che si proceda contemporaneamente alla verifica di congruità di più o di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine perentorio **di 15 (quindici) giorni** dalla data di ricevimento della richiesta.

Sia la richiesta da parte del RUP che le spiegazioni da parte del/i concorrente/i verranno effettuate attraverso la funzionalità "**Comunicazioni procedura**" di Sintel, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito dagli operatori economici concorrenti all'atto della registrazione a Sintel. In caso di oggettiva difficoltà del sistema Sintel a supportare l'invio da parte del/i concorrente/i delle

spiegazioni e di tutta la documentazione a supporto, l'inoltro potrà essere effettuato in tutto o in parte tramite PEC.

Ai sensi dell'art. 97 c.4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in ragione delle caratteristiche del presente appalto, **verranno in particolar modo considerate le spiegazioni relative: all'economia del metodo di realizzazione dei lavori, alle soluzioni tecniche prescelte, alle condizioni favorevoli di cui l'offerente dispone per l'esecuzione dei lavori.**

Le spiegazioni richieste agli operatori economici dovranno riguardare in particolar modo le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto in sede di gara.

Le spiegazioni potranno essere costituite da un'offerta scritta o da un contratto scritto di una ditta fornitrice o da una descrizione dettagliata degli elementi che consentono all'impresa di formulare quell'offerta. Ogni offerta di fornitori, per essere accettata, dovrà riportare nell'oggetto il riferimento al presente appalto. A giustificazione dei prezzi potranno essere accettati anche i riferimenti a listini di rivenditori. L'impresa offerente può decidere di allegare la documentazione di supporto che ritiene necessaria.

Per quanto riguarda la giustificazione dei **costi del personale** che verranno evidenziati nell'analisi dei prezzi, dovrà essere indicato il contratto nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari oppure per il personale impiegato con contratti diversi dovrà essere indicata la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

La Stazione Appaltante potrà verificare il possesso dei requisiti tecnico professionali del concorrente risultato primo in graduatoria richiedendo allo stesso di produrre entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta la seguente documentazione:

- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008;
- Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- Nomina del medico competente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- Adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. 81/2008 da documentare mediante la produzione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

**Tutta la documentazione prodotta nel corso della procedura di verifica dell'anomalia dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente o da altra persona dotata di poteri di firma.**

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, di cui alle lett. d), e), g) comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, le Spiegazioni dovranno essere espresse e sottoscritte solo dall'impresa mandataria *"in nome e per conto proprio e delle mandanti"*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, dovranno essere espresse e sottoscritte da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE, comprese le eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45, comma 2, lett. f) dell'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 5.3) della presente Lettera di Invito.

Poiché le modalità con cui verranno richieste le spiegazioni delle offerte risultate anormalmente basse sono indicate nella presente Lettera di Invito si provvederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti la cui documentazione non perverrà al RUP entro il termine di 15 (quindici) gg. Che decorre dalla data di invio della richiesta da parte del RUP.

Una volta ricevute le spiegazioni e tutta la correlata documentazione entro il termine assegnato, il RUP provvederà ad esaminarle.

Qualora tali spiegazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, il RUP potrà richiedere per iscritto e/o anche mediante audizione orale, ulteriori precisazioni e/o integrazioni ritenute pertinenti in ordine agli elementi costitutivi dell'offerta, assegnando alle Imprese un termine perentorio per rispondere.

**Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso, appositi Verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica.**

**Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo**

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D.Lgs. n.50/2016, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.

Si precisa che a norma dell'art. 97 c.5 de D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'offerta anormalmente bassa verrà esclusa solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi offerti in quanto:

- non rispetta gli obblighi, di cui all'articolo 30, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016,
- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n.50/2016;
- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del citato decreto rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del citato decreto.

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, preso atto della verifica di congruità delle offerte anomale, ne comunicherà le risultanze ai concorrenti attraverso la funzionalità **"Comunicazioni procedura"** di Sintel, e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

### **23 - VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA - AGGIUDICAZIONE - SVINCOLO DELL'OFFERTA – STIPULA DEL CONTRATTO**

La Stazione appaltante, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. procederà, innanzitutto, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria offerta economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, c. 5, lett. d) del suddetto Decreto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara sia pari o superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell'art. 23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nell'elaborato C.4 "Calcolo incidenza manodopera" del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, e non vi siano elementi tali, nell'offerta presentata dal concorrente, da giustificare comunque la verifica del costo della manodopera.

#### **Indicazioni in merito alla dimostrazione del costo della manodopera**

Nell'ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente, in sede di partecipazione alla gara, sia inferiore al costo della manodopera stimato dal progettista, il concorrente medesimo è invitato a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta stessa, il dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del costo della manodopera indicato nell'offerta economica.

A tale riguardo il concorrente dovrà fornire tutte le spiegazioni ritenute utili ai fini della verifica delle componenti considerate per la determinazione del costo in parola e, in particolare, dovrà evidenziarsi se nella determinazione dello stesso si sia tenuto conto del solo costo del personale o, diversamente, sia stata considerata, come previsto dai prezziari, una quota corrispondente alle spese generali e una quota corrispondente all'utile, indicando, in tale ipotesi, l'incidenza percentuale delle stesse.

Inoltre, per giustificare, specificatamente il costo del personale, il concorrente dovrà indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari del personale che si intende impiegare nell'appalto ed i relativi tempi di utilizzo, nonché, per l'eventuale personale impiegato con contratti diversi, la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare il rispetto del disposto normativo, il concorrente potrà produrre idonea documentazione di supporto (contratti, polizze, documenti contabili, ecc.)

**NB) Si precisa che nelle ipotesi di cui all'art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la verifica del costo della manodopera verrà condotta nell'ambito della procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta.**

La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che l'Amministrazione di ATS Bergamo si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, c. 12 del D.Lgs. n.50/2016. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, c. 5 D.Lgs. n.50/2016, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 c. 5 D.Lgs. n.50/2016, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del D.Lgs. n.50/2016 (mezzi di prova), ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. **Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.**

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli art. 32, c. 5 e art. 33, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., aggiudica l'appalto; in particolare, ai sensi del citato art. 33, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione da effettuarsi con Delibera del Direttore Generale di ATS Bergamo.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, c. 7 del D.Lgs. n.50/2016, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Gli operatori economici offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte qualora non si pervenga all'aggiudicazione per fatto addebitabile alla Stazione appaltante. La stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi dell'art. 32, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del **contratto** è subordinata alle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, c. 9 del D.Lgs. n.50/2016, non potrà essere stipulato prima dei 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art.32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e dell'art. 8, c. 1 lett. a) del D.L. 76/2020, l'Amministrazione si riserva di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto.

La stipula del contratto deve aver luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, c.8 del D. D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e in ogni caso solo a far data dal momento in cui la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'operatore economico aggiudicatario. Fino alla scadenza dei suddetti termini l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile.

**Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016. Nel caso in cui avvenga la consegna dei lavori in via d'urgenza il soggetto aggiudicatario dovrà produrre entro 10gg la polizza assicurativa e di responsabilità civile di cui al paragrafo 12.**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, con scrittura privata con firma autenticata a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

La Stazione Appaltante richiederà all'aggiudicatario di produrre la seguente documentazione:

- se l'aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone: S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata, dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- attestazione del versamento delle spese contrattuali;
- garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice;
- nel caso di lavori che rientrano tra quelli disciplinati dal "Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili" del D.Lgs. n. 81/2008, le dichiarazioni previste, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008, relativamente alle imprese esecutrici;
- eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi dell'art. 100, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 nonché il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi degli artt. 89, comma 1, lett. h), e 86, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 81/2008;
- nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o un consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13 del Codice;
- quant'altro necessario per la stipula del contratto.

Sono parte integrante del contratto e devono essere ad esso materialmente allegati il Capitolato Speciale d'Appalto e il Computo Metrico Estimativo.

Sono altresì parte integrante del contratto e verranno richiamati nello stesso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) l'offerta economica presentata in sede di gara;
- b) i piani di sicurezza;
- c) il cronoprogramma;
- d) le polizze di garanzia;
- e) il Patto di Integrità

Tali documenti dovranno essere controfirmati dall'aggiudicatario e verranno conservati dalla Stazione Appaltante.

**Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali**, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Resta a carico dell'Amministrazione appaltante la spesa relativa all'I.V.A..

Ai sensi dell'art. 105, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, c. 3, lett. c bis) del D.Lgs. n.50/2016.

Nei casi di cui all'art. 110 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.



## 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia – Via Carlo Zima n. 3 - 25121 Brescia, entro il termine di 30 gg. decorrenti:

- per quanto attiene la Lettera di Invito, dalla relativa ricezione;
- per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i dalla relativa ricezione;
- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il **Foro di Bergamo**, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - DIRITTO DI ACCESSO

Per quanto riguarda l'informativa generale relativa al trattamento dei dati personali, si rinvia al testo di informativa pubblicato sul sito internet aziendale dell'ATS Bergamo.

I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali. Si informa che i dati forniti dai concorrenti sono necessari per la gestione del procedimento di appalto e sono raccolti, ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici a cura della scrivente Stazione Appaltante.

Titolare del trattamento è l'ATS di Bergamo, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Bergamo, Via Francesco Gallicciolli n. 4.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite la piattaforma Aria - SINTEL il responsabile del trattamento dei dati è il relativo gestore, che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera d'invito, si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e alla normativa legislativa e regolamentare, nazionale e regionale, vigente in materia.

## 26. DISPOSIZIONI FINALI

Non sono ammesse offerte condizionate o indeterminate.

È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, nel rispetto del termine di cui al par. 15, presentare una nuova offerta.

La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio indicato al paragrafo 15.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente lettera d'invito, nel capitolato speciale di appalto con rinuncia ad ogni eccezione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, nonché di sospendere la procedura di aggiudicazione dell'appalto senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, ai sensi del c. 6 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo**

La Stazione Appaltante ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se ritenga, a proprio insindacabile giudizio, che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d'interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L'aggiudicazione dell'appalto non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicatario dell'appalto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera d'invito, si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e alla normativa legislativa e regolamentare, nazionale e regionale, vigente in materia.

Il RUP  
Dott. Luca Baccaro

Documento originale sottoscritto mediante firma digitale e conservato agli atti dell'ATS in conformità alle vigenti disposizioni (d.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative)
--

e-mail: segreteria.tecnicopatrimoniale@ats-bg.it